

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München (Germania) il 20 luglio 2009 — Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler/Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau — Chiamate in causa: Malteser Hilfsdienst e.V. und Bayerisches Rotes Kreuz**

(Causa C-274/09)

(2009/C 267/50)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht München

**Parti**

*Ricorrente:* Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler.

*Convenuta:* Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Passau

*Chiamate in causa:* Malteser Hilfsdienst e.V. e Bayerisches Rotes Kreuz

**Questioni pregiudiziali**

Vengono sottoposte alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 234, n. 1, CE le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CEE, sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi <sup>(1)</sup> (in prosieguo: la «direttiva»):

1) Se un contratto di fornitura di servizi (nella fattispecie: servizi di soccorso) debba essere considerato «concessione di servizi» ai sensi dell'art. 1, n. 4, della direttiva, e non «appalto di servizi» ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. a) e d) della direttiva, per il solo fatto che prevede che il prestatore non sia retribuito direttamente dall'ente aggiudicatore, ma in cui:

a) il corrispettivo d'uso dei servizi da fornire è determinato attraverso trattative tra il prestatore e terzi, che a loro volta sono enti aggiudicatori (nella fattispecie: enti previdenziali),

b) in caso di mancato accordo è previsto che un collegio arbitrale costituito a tale scopo decida e che la sua decisione sia sottoposta al riesame dei giudici nazionali, e

c) il corrispettivo non è pagato direttamente dagli utenti, ma da un ufficio liquidatore, dei cui servizi il prestatore deve avvalersi in base alla legge e che effettua pagamenti rateizzati a cadenza regolare a favore del prestatore.

2) In caso di risposta negativa alla questione sub 1), se si sia in presenza di una concessione di servizi, quando il rischio di impresa intrinseco alla prestazione di servizi pubblici è limitato, in quanto:

a) ai sensi di una norma di legge, i corrispettivi d'uso del servizio devono essere calcolati sulla base dei costi preventivabili secondo i principi di economia aziendale, corrispondenti ad una corretta esecuzione della prestazione, ad una gestione economica e attenta nonché ad una organizzazione efficiente e

b) i corrispettivi d'uso sono dovuti da enti previdenziali solvibili,

c) è assicurata una certa esclusività di gestione nell'area contrattualmente definita,

ma in cui il prestatore assume integralmente tale rischio limitato.

<sup>(1)</sup> GU L 134, pag. 114.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 21 luglio 2009 — Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a./Vlaamse Gewest. Interveniente: Brussels International Airport Company NV, attualmente divenuta The Brussels Airport Company NV**

(Causa C-275/09)

(2009/C 267/51)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Raad van State

**Parti**

*Ricorrenti:* Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a.

*Convenuto:* Vlaamse Gewest

*Interveniente:* Brussels International Airport Company NV, attualmente divenuta: The Brussels Airport Company NV

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Quando siano richieste diverse autorizzazioni per, da un lato, le opere di infrastruttura di un aeroporto con una pista di decollo e di atterraggio di almeno 2 100 m e, dall'altro, la gestione dell'aeroporto, e quest'ultima autorizzazione — l'autorizzazione ambientale — venga rilasciata solo per un determinato periodo, se il termine «costruzione», di cui al punto 7.a) dell'allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE <sup>(1)</sup>, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, deve essere inteso nel senso che uno studio sull'impatto ambientale deve essere presentato non solo per la creazione di opere di infrastruttura, ma anche per la gestione dell'aeroporto.
- 2) Se siffatto obbligo di valutazione dell'impatto ambientale valga anche per il rinnovo dell'autorizzazione ambientale dell'aeroporto, sia nel caso in cui detto rinnovo non si accompagni ad alcuna modifica o estensione della gestione sia in quello in cui invece vengano realizzate siffatte modifiche o estensioni.
- 3) Se, ai fini dell'obbligo dello studio dell'impatto ambientale nel quadro del rinnovo di un'autorizzazione ambientale per un aeroporto, faccia differenza se uno studio sull'impatto ambientale sia già stato predisposto in precedenza, in occasione di una precedente autorizzazione di gestione, e se l'aeroporto venisse già gestito nel momento in cui lo studio sull'impatto ambientale è stato introdotto dal legislatore europeo o interno.

<sup>(1)</sup> GU L 175, pag. 40.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) il 20 luglio 2009 — T-Mobile (UK) Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs**

(Causa C-276/09)

(2009/C 267/52)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales)

**Parti**

*Ricorrente:* T-Mobile (UK) Ltd.

*Convenuti:* The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Quali siano le caratteristiche di un servizio esente che è «idone[o] ad operare trasferimenti di fondi e a implicare modifiche giuridiche ed economiche».

In particolare:

- a) se l'esenzione sia applicabile a servizi che, altrimenti, non dovrebbero essere prestati da nessuna delle istituzioni finanziarie che: i) effettuano un addebito su un conto, ii) effettuano un corrispondente accreditato su un altro conto, iii) eseguono un'operazione intermedia tra i) e ii).
  - b) se detta esenzione sia applicabile a servizi che non comportano l'esecuzione di operazioni di addebito su un conto corrente e del corrispondente accreditato su un altro conto corrente ma che, nel caso in cui il trasferimento di fondi sia eseguito, possono essere considerati la causa di tale trasferimento.
- 2) Se l'esenzione prevista all'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della Sesta Direttiva <sup>(1)</sup> per le «operazioni (...) relative (...) ai pagamenti [o] ai giroconti» si applichi al servizio di riscuotere ed eseguire pagamenti mediante carte di credito o Bancomat, come quelli svolti dal soggetto d'imposta nel presente caso. In particolare, qualora la trasmissione dei files di saldo al termine di ogni giorno da parte del soggetto d'imposta abbia l'effetto automatico di causare l'addebito sul conto del cliente e l'accredito sul conto del soggetto d'imposta, se tali servizi ricadano nell'ambito di applicazione dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3.
  - 3) Se la soluzione da fornirsi alla questione sub 2) dipenda dalla circostanza che il soggetto d'imposta ottenga da sé i codici di autorizzazione per la successiva trasmissione oppure ottenga tali codici mediante l'agenzia della sua banca accettante.
  - 4) Se l'esenzione di cui all'art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della Sesta Direttiva per la «negoiazione di crediti» si applichi a servizi come quelli offerti dal soggetto d'imposta nella fattispecie, con riferimento ai pagamenti effettuati mediante carte di credito, attraverso e come risultato dei quali, il conto della carta di credito del cliente subisca l'addebito di ulteriori importi.
  - 5) Se l'esenzione per le «operazioni (...) relative (...) ai pagamenti [o] ai giroconti» si applichi a servizi di accettazione e di esecuzione di pagamenti effettuati avvalendosi di agenti di parte terza, come quelli nella fattispecie offerti dal soggetto d'imposta mediante l'Ufficio postale e la PayPoint.
  - 6) Se l'esenzione prevista per le «operazioni (...) relative (...) ai pagamenti [o] ai giroconti» si applichi ai servizi di riscossione e di esecuzione dei pagamenti effettuati mediante assegno inviato al soggetto d'imposta o al suo agente, qualora tali pagamenti debbano essere eseguiti dal soggetto d'imposta e dalla sua banca.